



Comune di San Pietro Vernotico Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 30/09/2020

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di SETTEMBRE alle ore 09:42, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito sotto la presidenza del IL PRESIDENTE **Aldo Garofalo** il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione. La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario Generale **Pierluigi CANNAZZA**

Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Pasquale RIZZO	Si		10	Ruggero POLITO	Si	
2	Giuliana GIANNONE	Si		11	Arianna CONTE	Si	
3	Michele Tommaso LARICCIA	Si		12	Paola SOZZO	Si	
4	Antonella DE MATTEIS	Si		13	Salvatore MARIANO	Si	
5	Raffaele MARTINA		Si	14	Pietro SOLAZZO	Si	
6	Massimo CANOCI	Si		15	Alessandra CURSI		Si
7	Gianluca EPIFANI	Si		16	Valentina CARELLA	Si	
8	Aldo GAROFALO	Si		17	Selena NOBILE		Si
9	Orlando NASTA	Si					

Totale presenti 14 Totale assenti 3

Sono presenti gli Assessori Esterni : Marialisa Laudisa, Francesco Civino.

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Vista la proposta di deliberazione in atti n.40 del 23/09/2020

Dato atto che la suddetta proposta di deliberazione è corredata dei seguenti pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del TUEL , approvato con D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co 24/09/2020

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Alessandra CARAMIA)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co 25/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

PUNTO 3 all'O.d.G.

Modifiche al Regolamento generale delle entrate comunali

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Terzo Punto: *Modifiche al Regolamento generale delle entrate comunali.* Prego, Assessore Epifani.

ASSESSORE EPIFANI Gianluca

Il Regolamento comunale sulle entrate dei tributi risalente al 2014 anche questo deve essere modificato ed approvato in virtù delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020. Come abbiamo detto prima è stata eliminata la TASI e in più si è adeguato in merito ad alcuni punti sulla riscossione dei tributi. La scadenza di questa approvazione anche questa era il 30 settembre e le modifiche che sono state apportate sono all'Art. 12, il termine di pagamento dei tributi locali e dilazione dei debiti non assolti, in particolare per motivi di obiettive situazioni di difficoltà ai debitori dei tributi locali si può concedere la possibilità di diluire i pagamenti in conformità a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020. Poi sempre nell'Art. 12-bis è stata introdotta la definizione e i versamenti, le scadenze delle rate e la decadenza del piano rateazione e la modalità di accoglimento delle domande di rateazione. L'Art. 12-ter invece disciplina la dilazione per importi affidati all'Agenzia Nazionale di Riscossione e poi una novità introdotta favorevolmente è quella della compensazione, cioè nel caso in cui alcuni contribuenti vantano dei crediti certi nei confronti dell'Amministrazione questi crediti possono essere compensati all'interno dei tributi locali, quindi se per esempio un soggetto vanta un credito per un errato o eccessivo pagamento di un'imposta lo può compensare o con l'imposta stessa dell'anno corrente oppure con un'altra imposta, per esempio se è la TARI lo può compensare con l'IMU o viceversa.

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Grazie, Assessore. Consigliere Polito, prego.

CONSIGLIERE POLITO Ruggero

Dunque, Assessore, si tratterebbe di una modifica, una modifica sostanziale. Io ho un conoscente a cui fu fatto uno scavo vicino casa e dovette pagare al Comune circa 200 Euro che poi gli sarebbero state restituite a fine lavori, parliamo di un lavoro di due - tre ore, era un tronco fognario, etc. etc.. Fu chiesta allora la compensazione eventualmente con una tassa ... È comunque una cifra che doveva rientrare al

cittadino, mi spiego?

ASSESSORE EPIFANI Gianluca

Non c'entra niente con i tributi, quella forse è una cauzione oppure sono dei diritti. Sono oneri che si versano neanche all'Ufficio Tributi, quelli vanno in carico all'Ufficio Urbanistica o Lavori Pubblici, non lo so che tipo di intervento è.

CONSIGLIERE POLITO Ruggero

Dunque essendo due uffici diversi non si può? Se io avanzo 200 Euro posso detrarre ...?

ASSESSORE EPIFANI Gianluca

Fra tributi. Quelle sono entrate che vanno in altri capitoli, non vanno delle entrate dei tributi.

CONSIGLIERE POLITO Ruggero

Dunque non si può fare?

ASSESSORE EPIFANI Gianluca

No.

CONSIGLIERE POLITO Ruggero

Tributo – tributo, questo volevo sapere.

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Grazie, Consigliere Polito. Consigliere Carella.

CONSIGLIERE CARELLA Valentina

Che cosa significa “per ragioni di stato temporaneo di difficoltà”? Mi riferisco all'Art. 12 della modifica del Regolamento di cui stiamo parlando c'è scritto: <in caso di riscossione affidata ...>, un po' prima: <su specifica domanda dell'interessato può concedere per ragioni di stato temporaneo di difficoltà la dilatazione del pagamento>. Uno, è un'autocertificazione del cittadino? E, due, che cosa significa “ragione di stato temporaneo di difficoltà”. Questo è quello che vorrei capire. Visto che è la modifica che avete apportato al Regolamento e che poi ci chiedete di approvare volevamo capire nello specifico e come si dichiara e che cosa si dichiara. Grazie.

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Grazie, Consigliere Carella. Consigliere Mariano, prego.

...OMISSIS...

ASSESSORE EPIFANI Gianluca

Come già funziona per l'Agenzia ...

...OMISSIS...

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Scusa, stai rispondendo adesso? Aspettavo gli altri interventi. Prego, dai.

...OMISSIS...

ASSESSORE EPIFANI Gianluca

Come funziona già adesso per Agenzia delle Entrate – Riscossione se il cittadino dimostra delle situazioni di temporanea difficoltà per motivi economici, perché magari ha perso il lavoro, per motivi di salute, se dimostra effettivamente delle situazioni di temporanea difficoltà può accedere alla dilazione del

pagamento.

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Grazie. Consigliere Mariano, prego.

CONSIGLIERE MARIANO Salvatore

Anche queste modifiche al Regolamento rivengono dalle agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio passato del Governo, del 2019, che a partire dall'1 gennaio 2020 ha previsto specifiche dilazioni, faceva riferimento l'Assessore all'Art. 12, "dilazione dei debiti non assolti", venendo così incontro al contribuente che ha intenzione di pagare. Questo Regolamento fa riferimento anche alle compensazioni dei crediti vantati dal contribuente che ora sarà possibile attivarla, Consigliere Polito, tra tributi diversi. Mentre prima era tra tributo e tributo, cioè TARI – TARI, adesso è possibile TARI - IMU, faccio un esempio, tra tributi c'è questa possibilità di questo tipo di compensazione, mentre sino ad ora era possibile soltanto per lo stesso tributo. Come pure è interessante l'Art. 36 sul ravvedimento operoso che abbatte le sanzioni nel caso il contribuente intenda risolvere il dovuto, anche questo aspetto credo che è un aspetto significativo che viene incontro ad alcune difficoltà, come diceva la Consigliere Carella di alcuni contribuenti che non avendo potuto pagare il dovuto intendono però farlo. Di questo Regolamento mi piace leggere il primo comma dell'Art. 4, mi piace leggerlo a voce alta: <I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità al fine di facilitarli negli adempimenti di Legge>, questo comma di questo Articolo secondo me è importante e dovremmo tutti, specialmente chi sta a disposizione della cittadinanza, utilizzarlo nel migliore dei modi.

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Grazie, Consigliere Mariano. Votiamo questo terzo Punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata la L. 27/12/2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020) che:

- ha previsto la complessiva riforma del sistema impositivo IUC componenti IMU, TASI e TARI, disponendo all'art. 1 comma 780 l'abrogazione, a decorrere dal 01/01/2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle componenti IMU e TASI, fermo restando la disciplina TARI;
- ha riformato le modalità di riscossione dei tributi locali introducendo l'accertamento immediatamente esecutivo con le forme di cui all'art. 1 comma 792;
- ha modificato l'istituto della dilazione di pagamento sugli importi accertati ai sensi dell'art. 1 comma 792.

Richiamato il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 09/09/2014.

Considerato che in base a quanto disposto:

- dall'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Dato atto:

- che il D.L. Cura Italia 18/2020, ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 al 31/07/2020;

- che il comma 3- bis art. 106 della conversione in Legge del D.L. Rilancio n. 34/20 che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio previsionale al 30 settembre 2020;

- l'art. 147 del D.L. Rilancio n. 34/2020 che ha abrogato il comma 4 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, uniformando il termine per l'approvazione degli atti deliberativi al termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

Ritenuto necessario apportare delle modifiche/integrazioni o inserimenti al vigente regolamento generale delle entrate comunali ed in particolare ai seguenti articoli:

- sostituzione **Art. 12 – Termini di pagamento dei tributi locali e dilazione dei debiti non assolti**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, anche richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.

2. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato il contribuente che nel precedente quinquennio:

a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;

b) ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura.

3. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;

4. L'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00.

5. Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

• da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;

• da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;

• da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;

• da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;

• *da euro 20.000,01 a 60.000*: da trentasette a sessanta rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo;

- da euro 60.000,01: fino a settantadue rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo;
6. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 12 rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
7. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
8. A prova delle condizioni di difficoltà economica, il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:
- Persone fisiche e ditte individuali:
- dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l'indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad euro 20.000,00.
- Società di persone (semplici, snc, sas):
- autodichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
 - saldo contabile alla data della richiesta di tutti i conti correnti postali e bancari con l'indicazione anche degli affidamenti;
 - copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad euro 15.000, 00.
- Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:
- autodichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
 - copia del bilancio di esercizio;
 - prospetto di calcolo dell'indice di liquidità, che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto da revisori legali dei conti, o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, o consulenti del lavoro.
9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
10. Per importi rilevanti, almeno pari a 6.000 euro, il funzionario richiede presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
11. La garanzia, rilasciata in favore del Comune di San Pietro Vernotico, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di San Pietro Vernotico.

12. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

- inserimento **Art. 12 bis - Definizione e versamenti**

1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
3. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
4. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
5. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
6. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

- inserimento **Art. 12 ter – Disciplina della dilazione per importi affidati all'Agente nazionale di riscossione**

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. n. 46/1999 e nell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate-Riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

- sostituzione **art. 14 - Compensazione**

1. È ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune, relativamente a tributi di competenza dello stesso.
2. La compensazione può essere effettuata relativamente allo stesso tributo o altro tributo di competenza dell'Ente, credito certo, liquido ed esigibile, con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti.
3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, entro il termine di scadenza per il pagamento, idonea istanza all'Ufficio che gestisce l'entrata, indicando:
 - a) il credito tributario che si intende utilizzare per la compensazione, distinguendo tra somme a titolo di imposta o tassa e somme a titolo di sanzioni o interessi;
 - b) il tributo che si intende estinguere totalmente o parzialmente mediante compensazione;
 - c) le annualità od i periodi dei tributi di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d) la scadenza entro cui si effettua la compensazione, se si tratta di versamento diretto.
4. L'ufficio, verificato il diritto al rimborso, controlla l'esattezza dei calcoli effettuati nella domanda di compensazione, ne corregge gli eventuali errori ed informa il contribuente in ordine all'esito della

richiesta. Il contribuente, ricevuto l'avviso di cui al precedente comma, procede alla compensazione nel caso la stessa sia richiesta per tributo soggetto a versamento diretto.

5. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, e con le modalità di cui al presente articolo, può compensare sulla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e sempre che sia avanzata apposita istanza con le modalità di cui al comma 3.
6. Ove la compensazione venga effettuata dal debitore senza la preventiva autorizzazione del Comune, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari alla compensazione effettuata, fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto dall'art. 7bis del d.lgs. 267/2000.
7. La compensazione è autorizzata dal Funzionario Responsabile dell'ufficio tributi.

- inserimento **Art. 32- bis- Sanzioni IMU e TARI**

1. Per gli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1 gennaio 2020, valgono le disposizioni di cui all'art. 32.

- sostituzione **Art. 36 – Ravvedimento operoso**

1. Non ottemperando al versamento entro i termini normativamente indicati, il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso applicando sull'importo dovuto le sanzioni stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
3. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - a) ravvedimento entro 15 giorni dall'omesso o parziale versamento - la sanzione è ridotta a 1/15 di quella ordinaria (pari allo 0,1%) per ogni giorno di ritardo;
 - b) ravvedimento entro 30 giorni dall'omesso o parziale versamento - la sanzione è ridotta a 1/10;
 - c) ravvedimento entro 90 giorni dall'omesso o parziale versamento - la sanzione è ridotta ad 1/9;
 - d) ravvedimento entro 1 anno dall'omesso o parziale versamento - la sanzione è ridotta ad 1/8;
 - e) ravvedimento entro 2 anni dall'omesso o parziale versamento - la sanzione è ridotta ad 1/7;
 - f) ravvedimento oltre 2 anni dall'omesso o parziale versamento - la sanzione è ridotta ad 1/6;
 - g) ravvedimento entro 90 giorni dall'omessa presentazione della dichiarazione - la sanzione è ridotta ad 1/10.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
5. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

Richiamate altresì:

- la Legge 27/12/2006 n. 296 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007);

- la Legge 27/07/2000 n. 212 recante “disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.

Richiamato l’art. 52 commi 1 e 2 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in generale.

Ravvisata pertanto la propria competenza in tutte le scelte attinenti la regolamentazione dei tributi.

Acquisito altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del [D.Lgs. 267/2000](#), come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del [D.L. 174/2012](#); con verbale n. 145 del 25.09.2020 prot.n. 22590

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Con voti favorevoli 11, astenuti 3 (Carella, Mariano, Solazzo), contrari 0

DELIBERA

1) di approvare le seguenti modifiche/integrazioni e inserimenti agli articoli 12, 12bis, 12ter, 14, 32bis, 36 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 09/09/2014:

- sostituzione **Art. 12 – Termini di pagamento dei tributi locali e dilazione dei debiti non assolti**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, anche richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell’interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019.
2. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato il contribuente che nel precedente quinquennio:
 - a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
 - b) ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura.
3. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l’Agente nazionale della riscossione;
4. L’importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00.
5. Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;

- da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
 - *da euro 20.000,01 a 60.000*: da trentasette a sessanta rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo;
 - *da euro 60.000,01*: fino a settantadue rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo;
6. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 12 rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
7. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
8. A prova delle condizioni di difficoltà economica, il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:
- Persone fisiche e ditte individuali:
 - dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l'indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad euro 20.000,00.
 - Società di persone (semplici, snc, sas):
 - autodichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
 - saldo contabile alla data della richiesta di tutti i conti correnti postali e bancari con l'indicazione anche degli affidamenti;
 - copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad euro 15.000, 00.
 - Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:
 - autodichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
 - copia del bilancio di esercizio;
 - prospetto di calcolo dell'indice di liquidità, che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto da revisori legali dei conti, o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, o consulenti del lavoro.
9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
10. Per importi rilevanti, almeno pari a 6.000 euro, il funzionario richiede presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della

situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

11. La garanzia, rilasciata in favore del Comune di San Pietro Vernotico, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di San Pietro Vernotico.
12. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

- inserimento **Art. 12 bis - Definizione e versamenti**

1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
3. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
4. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
5. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
6. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

- inserimento **Art. 12 ter – Disciplina della dilazione per importi affidati all'Agente nazionale di riscossione**

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. n. 46/1999 e nell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate-Riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

- sostituzione **Art. 14 - Compensazione**

1. È ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune, relativamente a tributi di competenza dello stesso.
2. La compensazione può essere effettuata relativamente allo stesso tributo o altro tributo di competenza dell'Ente, credito certo, liquido ed esigibile, con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti.
3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, entro il termine di scadenza per il pagamento, idonea istanza all'Ufficio che gestisce l'entrata, indicando:
 - a) il credito tributario che si intende utilizzare per la compensazione, distinguendo tra somme a titolo di imposta o tassa e somme a titolo di sanzioni o interessi;
 - b) il tributo che si intende estinguere totalmente o parzialmente mediante compensazione;

- c) le annualità od i periodi dei tributi di cui alle precedenti lettere a) e b);
 d) la scadenza entro cui si effettua la compensazione, se si tratta di versamento diretto.
4. L'ufficio, verificato il diritto al rimborso, controlla l'esattezza dei calcoli effettuati nella domanda di compensazione, ne corregge gli eventuali errori ed informa il contribuente in ordine all'esito della richiesta. Il contribuente, ricevuto l'avviso di cui al precedente comma, procede alla compensazione nel caso la stessa sia richiesta per tributo soggetto a versamento diretto.
 5. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, e con le modalità di cui al presente articolo, può compensare sulla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e sempre che sia avanzata apposita istanza con le modalità di cui al comma 3.
 6. Ove la compensazione venga effettuata dal debitore senza la preventiva autorizzazione del Comune, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari alla compensazione effettuata, fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto dall'art. 7bis del d.lgs. 267/2000.
 7. La compensazione è autorizzata dal Funzionario Responsabile dell'ufficio tributi.

- inserimento **Art. 32- bis- Sanzioni IMU e TARI**

1. Per gli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1 gennaio 2020, valgono le disposizioni di cui all'art. 32.

- sostituzione **Art. 36 – Ravvedimento operoso**

1. Non ottemperando al versamento entro i termini normativamente indicati, il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso applicando sull'importo dovuto le sanzioni stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
3. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - a) ravvedimento entro 15 giorni dall'omesso o parziale versamento - la sanzione è ridotta a 1/15 di quella ordinaria (pari allo 0,1%) per ogni giorno di ritardo;
 - b) ravvedimento entro 30 giorni dall'omesso o parziale versamento - la sanzione è ridotta a 1/10;
 - c) ravvedimento entro 90 giorni dall'omesso o parziale versamento - la sanzione è ridotta ad 1/9;
 - d) ravvedimento entro 1 anno dall'omesso o parziale versamento - la sanzione è ridotta ad 1/8;
 - e) ravvedimento entro 2 anni dall'omesso o parziale versamento - la sanzione è ridotta ad 1/7;
 - f) ravvedimento oltre 2 anni dall'omesso o parziale versamento - la sanzione è ridotta ad 1/6;
 - g) ravvedimento entro 90 giorni dall'omessa presentazione della dichiarazione - la sanzione è ridotta ad 1/10.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
5. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

2) di dare atto che per quanto non modificato con il presente atto si conferma integralmente il testo vigente Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali, approvato con delibera di Consiglio

Comunale n. 12 del 09/09/2014.

3) di approvare pertanto il testo del regolamento per la disciplina delle entrate comunali, integrato con le modifiche di cui al punto sub 1, quale risultante dal documento allegato al presente atto sotto la lett. "A" per costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso.

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, **con voti favorevoli 11, astenuti 3 (Carella, Mariano, Solazzo), contrari 0.**

COPIA

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Garofalo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pierluigi CANNAZZA

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

San Pietro V.co, li 30/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1260

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 08/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 08/10/2020

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 08/10/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Pierluigi CANNAZZA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.